

## SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO NN. 9436 E 9438 DEL 2023

Riformando le sentenze di primo grado del TAR Veneto 1191/2022 e 1192/2022, entrambe relative a vicende occorse in Comune di Vicenza, il Consiglio di Stato precisa che **“l’art. 13 l.r. n. 14 del 2017 non introduce un dovere generale, in capo ai Comuni, di approvare i Piani attuativi per i quali già penda il relativo procedimento; la legge, al contrario, si limita “a far salvi” dalle previsioni di blocco recate dalla legge stessa i procedimenti di approvazione dei PUA già in corso al momento dell’entrata in vigore della legge.**

8.3.2. La locuzione “sono fatti salvi”, a ben vedere, delinea una facoltà, non un dovere: la l.r. in commento, altrimenti detto, non delinea un quadro di doveri per gli Enti sotto-ordinati, vincolati a portare a compimento i procedimenti pendenti (evidentemente con l’approvazione del Piano); **al contrario, la legge plasma un orizzonte di libertà (pianificatoria) per tali Enti, (meramente) facoltizzati ad approvare Piani contrastanti, nel merito, con le previsioni della legge stessa, ove i relativi procedimenti fossero già pendenti al momento di entrata in vigore della legge.**

8.3.3. Tale interpretazione, del resto, è l’unica coerente con l’indiscussa titolarità comunale del potere pianificatorio locale, che la Regione può sì conformare ed indirizzare, ma non radicalmente eradicare.

8.4. Ciò è quanto avvenuto nella specie, in cui il **Comune, con motivazione articolata e (nei limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti espressione della potestà pianificatoria) ragionevole, ha scelto di non fruire di tale facoltà, al fine di non intaccare il limite di suolo consumabile assegnato medio tempore dalla Regione;** è opportuno, in proposito, rilevare che i PUA presentati dagli appellati interessano una superficie di 48.748,45 mq, pari a poco meno di 5 ettari (cfr. ricorso al T.a.r., pag. 30), a fronte dei 48,45 ettari complessivamente assegnati al Comune per tutti i possibili “fini insediativi ed infrastrutturali”.

8.5. **La legittimità, sotto tale aspetto, della delibera di approvazione della variante determina il venir meno dei (procedimenti tesi all’approvazione di) PUA, che, ai sensi dell’art. 18, comma 9, l.r. n. 11 del 2004, simul stabunt simul cadent con le sovraordinate previsioni pianificatorie che vanno ad attuare.**

8.6. **Di converso, il Piano degli interventi del 2013, non confermato in parte qua dalla variante, è decaduto ex lege nel 2018 ai sensi dell’art. 18, comma 7, l.r. n. 11 del 2004 ed ha trascinato in tal modo con sé i PUA (e, a fortiori, i relativi procedimenti formativi) tesi a darne attuazione”.**

Quanto sopra appare personalmente condivisibile.

In virtù della richiamata disposizione transitoria il Comune non può archiviare *tout court* un PUA presentato prima dell’entrata in vigore della L.R. 14/2017 (avvenuta il 24 giugno 2017) essendo al contrario tenuto a proseguirne l’iter procedurale, ma non ha l’obbligo di approvarlo, perché se così fosse si vedrebbe espropriato (nella sentenza viene impiegato il verbo “eradicare”) dalla Regione del potere pianificatorio locale, che gli è proprio.

Potere pianificatorio che, com’è noto, può anche tradursi nel c.d. *ius variandi* delle previsioni del Piano generale (il P.I.), fino a modificarne i contenuti su cui si basano PUA già approvati e addirittura convenzionati.

Nei casi oggetto delle pronunce qui segnalate, la restituzione delle proposte di PUA in itinere al 24 giugno 2017 sono la conseguenza dell’approvazione della Variante del P.I., che espungendo le previsioni delle aree di espansione per le quali non fosse già stato approvato un corrispondente piano attuativo, costituisce esercizio di quello *ius variandi* che il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato su motivazioni non censurabili dal sindacato giurisdizionale.

Non altrettanto condivisibile appare l’ulteriore affermazione del Consiglio di Stato, laddove ritiene infondato il motivo del ricorso di primo grado, ribadito in appello, che considera illegittima la deliberazione consiliare di approvazione della Variante del P.I. senza aver provveduto alla ripubblicazione del Piano con le modifiche introdotte in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano adottato nel 2018.

La tesi sostenuta in sentenza, per cui **“il Piano approvato non introduce modifiche sostanziali rispetto a quello adottato (ossia non ne reca una rielaborazione strategica complessiva tale da mutarne i caratteri essenziali e l'impostazione di fondo), ma si limita ad espungere “le previsioni di trasformazione che comportano consumo di suolo naturale e seminaturale ricadenti all'esterno degli “ambiti di urbanizzazione consolidata” (AUC)”**, con la conseguenza che **“non vi era alcun obbligo di ripubblicazione del Piano, che, nei suoi fondamenti pianificatori, è rimasto inalterato rispetto a quello adottato ed a suo tempo pubblicato”**, lascia, infatti, alquanto perplessi.

Tali assunti sembrano addirittura contraddetti dagli stessi giudici di appello, che nel motivare l'interpretazione data (e diano ricordata) alla disciplina transitoria di cui all'art. 13, commi 4 e 5, della L.R. 14/2017, parlano di **“riorientamento dell'indirizzo pianificatorio”**, sottolineando che **“il Comune ha motivato il cambio di indirizzo con la dichiarata intenzione di non sacrificare oltremodo la “dote” di suolo consumabile frattanto assegnata dalla Regione (con atto che, nella prospettiva comunale, assume i contorni di un factum principis), ritenendo conseguentemente opportuno espungere le previsioni di trasformazione edilizia esterne agli “ambiti di urbanizzazione consolidata”, contestualmente “demandate ... ad una nuova e più coerente pianificazione operativa”**.

Vicenza, 08 novembre 2023

Dott. Roberto Travaglini – per [www.italiaius.it](http://www.italiaius.it)